



COMUNE DI SCILLA

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Prot. n. _____ del _____

Ordinanza n° _____ del _____

REGOLAMENTAZIONE ORARI EMISSIONI SONORE - PUBBLICI ESERCIZI

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

- il fenomeno dell'inquinamento acustico ha assunto gli aspetti di un vero e proprio problema sociale, con conseguenti gravi disagi alla popolazione, in quanto produce effetti negativi sulla salute, non solo sul sistema uditivo ma anche al sistema circolatorio e al sistema respiratorio e produce, altresì, reazioni psicologiche negative al sonno;
- per la tutela ed il controllo del fenomeno è intervenuta la legge 26.10.1995 n. 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico", affidando specifiche competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
- per la complessità della materia e l'esteso campo di applicazione dei compiti affidati dalla legge, successivamente alla pubblicazione della stessa, sono stati emanati diversi decreti con l'obiettivo di integrare e di adeguare la normativa esistente alle diverse esigenze di tutela pubblica, in particolar modo a livello locale;
- per le funzioni delegate agli Enti Locali, questa Amministrazione deve procedere alla stesura della zonizzazione acustica e dei piani di risanamento acustico del territorio, come previsto anche dalla Legge Regionale n. 34 del 19.10.2009, recante "Norme in materia di inquinamento acustico per la tutela dell'ambiente nella Regione Calabria";
- in assenza degli strumenti sopradetti l'emissione e l'immissione sonore, con i relativi parametri di applicazione, ivi compresi i limiti differenziali, che scaturiscono dai relativi disposti dai DD.PP.CC.MM., devono intendersi disciplinati dalla normativa nazionale;
- occorre, pertanto, uniformarsi a quanto dettato dai DD.PP.CC.MM. del 1° marzo 1991 e del 14 novembre 1997 che introducono, in particolar modo, dei nuovi parametri sull'applicabilità dei cosiddetti limiti differenziali massimi e minimi di emissione e immissioni sonore;

Visti:

- il disposto dell'art. 6 del DPCM 01.03.1991 sull'applicazione e sull'accettabilità dei limiti sonori da applicare alle sorgenti sonore fisse;
- l'art. 3 della Legge 26.10.1995 n. 447 che individua, al comma 1 lett. h), tra le competenze statali, la determinazione, con le procedure previste alla lett. e), dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante o di pubblico spettacolo, non prevedendo i "pubblici esercizi", successivamente introdotti con l'art. 4, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998 n. 426 per essere definitivamente esclusi dall'art. 1 della Legge 31 luglio 2002 n. 179.

Considerato che:

- alla luce di tali modifiche, risulta evidente che i "Pubblici Esercizi", per le peculiari finalità e la destinazione che rivestono, così come definiti nella Legge 25.08.1991 n. 287, non possono più essere sottoposti agli obblighi della normativa regolamentare emanata in attuazione della legislazione statale;
- nei casi in cui l'attività di somministrazione alimenti e bevande viene esercitata congiuntamente all'attività di intrattenimento e svago essa ricade sotto la previsione dell'art. 1 comma 1, del DPCM 16 aprile 1999 n. 215, con la conseguente applicabilità di tutti gli obblighi imposti dal

gestore;

- le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59 e, specificatamente, dall'art. 64 comma 3, alla materia della somministrazione di alimenti e bevande, non più soggetta a specifici parametri numerici ma riferita ad indici di tutela e salvaguardia della pubblica incolumità e della salute pubblica, si sono ulteriormente uniformate al rispetto delle norme in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- il D.P.R. 1'ottobre 2017 n. 221, disponendo delle procedure di semplificazione della documentazione di impatto acustico, ha ritenuto di confermare l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico per quegli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Visto il già citato DPCM del 14 novembre 1997, che fissa dei valori limite di emissioni sonore, dei valori limite assoluti di immissioni sonore ed infine dei valori di qualità, tutto ciò anche in assenza di adozione del provvedimento di zonizzazione acustica, così come chiarito nella Circolare del Ministero dell'Ambiente del 6 settembre 2004 avente ad oggetto "Applicabilità del criterio differenziale nel regime transitorio: art. 8 del DPCM 14.11.1987".

Considerato che per ottenere il rilascio di autorizzazioni concernenti il pubblico spettacolo e/o il pubblico intrattenimento nei pubblici esercizi e, in generale, in tutte le attività produttive potenzialmente rumorose occorre munirsi di relazione di impatto acustico, in conformità alla specifica richiesta e nel rispetto dei limiti differenziali fissati dai precedenti DD.PP.CC.MM., da sottoporre alla valutazione del Comune per l'accertamento del rispetto di tali limiti e il rilascio del titolo autorizzatorio, essenziale per intraprendere un'attività.

Viste:

- La Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 24/04/2008 avente per oggetto "Regolamentazione emissioni sonore in deroga";
- L'art. 50 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- La Legge n. 241 del 07/08/1990,
- l'Ordinanza Sindacale n. 60 del 26.07.2023,

Ritenuto, per le valutazioni e motivazioni sopra espresse, che l'utilizzo di fonti e di strumenti per emissioni sonore, alla luce del diffuso fenomeno all'interno dei pubblici esercizi, richiede un'adeguata disciplina, anche per ciò che attiene agli orari di svolgimento delle varie attività, soprattutto ai fini della tutela della salute pubblica.

Valutato che è dovere di questa Autorità tutelare, in via primaria, la quiete pubblica, come espressione del diritto alla salute psicofisica, che prevale sugli interessi puramente economici degli esercenti pubblici, causa diretta od indiretta nel disturbo: il contenimento dell'orario può ragionevolmente comportare una quiete pubblica, in misura tale da essere prevalente rispetto al locale e/o agli avventori dello stesso;

Vista la normativa sopra richiamata, gli artt. 659 e 660 del C.P., gli artt. 50 e 54 del D.Lgs: 267/2000,

ORDINA

- Tutte le sorgenti sonore fisse ubicate nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo devono rispettare i parametri di emissione/immissione sonora fissati dalla normativa nazionale nonché i limiti sonori di cui all'art.6 del DPCM 01/03/1991, fino all'adozione del piano di zonizzazione ed eventuale risanamento acustico da attuare con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.
- Tutti gli impianti di amplificazione sonora installati nei luoghi di pubblico spettacolo e/o pubblico intrattenimento, potenzialmente idonei a superare i limiti di pressione sonora consentiti dalla normativa sopradetta, devono essere dotati di meccanismi di controllo e taratura

(limitatori) del livello sonoro custoditi in appositi contenitori debitamente piombati per non consentire manomissioni dopo la taratura.

- I pubblici esercizi, in presenza di impianti di amplificazione elettroacustica e diffusione sonora, musica riprodotta dal vivo, privi di strutture da utilizzare per pubblici spettacoli e/o di adeguamenti del locale finalizzati alla realizzazione di pubblici spettacoli o pubblici intrattenimenti per i quali occorre uniformarsi alle verifiche della CCVLPS, devono produrre una relazione di valutazione impatto acustico ambientale, redatta da tecnico abilitato, ai fini del rilascio di Nulla Osta Acustico; tale relazione deve essere conforme alla normativa vigente ed evidenziare il rispetto dei valori limite differenziali e dei limiti zonal di immissione in prossimità dei ricettori sensibili.
- L'emissione sonora presso i suddetti pubblici esercizi ivi compresi locali serali, notturni e stabilimenti balneari, ove si svolge attività di intrattenimento musicale, previo rilascio di apposita autorizzazione, deve cessare:

Periodo	da lunedì a venerdì	sabato e domenica
dal 15 giugno al 30 settembre	alle ore 01:00 (del giorno dopo)	alle ore 02:00 (del giorno dopo)

Manifestazioni occasionali (concerti, spettacolo viaggiante): alle ore 24:00.

- Tutte le sorgenti sonore fisse ubicate nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo devono rispettare i parametri di emissione/immissione sonora fissati dalla normativa nazionale nonché i limiti sonori di cui all'art.6 del DPCM 01/03/1991, fino all'adozione del piano di zonizzazione ed eventuale risanamento acustico da attuare con Delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale.
- La Proloco e le Associazioni, qualora ricorrano le condizioni e i presupposti sopradetti, devono attenersi alle disposizioni della normativa richiamata.
- La musica di sottofondo è consentita, per tutte le attività commerciali, durante l'orario di apertura al pubblico, esclusivamente all'interno dei locali con valori di emissione moderati e tali da non sovrastare il normale parlare degli avventori. I diffusori acustici e gli amplificatori dovranno essere posizionati in modo tale da non permettere la percezione dei suoni all'esterno dei locali. Resta comunque fermo il rispetto dei limiti assoluti di zona (se stabiliti) ed i valori limite differenziali di immissione. Non è consentita musica di sottofondo all'esterno del locale.
- In occasione del Capodanno, orario di cessazione emissioni sonore alle ore 02:00 per tutti i pubblici esercizi e per i locali di pubblico spettacolo/intrattenimento.
- In occasione del Carnevale, orario di cessazione emissioni sonore alle ore 24:00 (del giorno dopo) per tutti i pubblici esercizi.
- Il giorno di Ferragosto, orario di cessazione emissioni sonore alle ore 02:00 (del giorno dopo) per tutti i pubblici esercizi, stabilimenti balneari, Proloco e Associazioni.

Gli esercizi e le attività, ivi compresi quelli già operativi nella specifica materia, dovranno uniformarsi alle superiori disposizioni.

È fatta salva la facoltà di richiedere deroga ai valori limite, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lett. g e dall'articolo 6 comma 1 lett. h della Legge 447/95, nonché dell'art. 13 della legge regionale 34/2009, per le attività a carattere occasionale ed eccezionale.

DISPONE

L'invio di copia del provvedimento, per quanto di competenza:

- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria,

- Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni,
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Scilla,
- al Comando di Polizia Locale di Scilla,
- all'Azienda Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Arpacal);
- all'Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria.

INFORMA

- il Responsabile del procedimento è l'Arch. Pietro Antonio Gaetano, con sede presso il Settore "Ufficio Tecnico";
- la presente ordinanza entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione;
- la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della Legge 26/10/1995 n. 447, fatto salvo da quanto previsto dagli artt. 650-659-660 del Codice penale;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR della Calabria, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza Municipale _____

p. LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Il Commissario

(Fragomeni)